



SENT 1453/2018
RAC P45/2017
CRON P521/2018
REP _____
OGGETTO: PAGAM. SPINAZZ

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Cagliari, dr. ssa Maria Paola Morittu, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N° 945 del R.G.A.C del 2017, promossa da

residente in _____,

domiciliato a Cagliari in Via S. Sonnino 37 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Podda (C.F.:

e dell'Avv. Giacomo Cau _____), che lo

rappresentano e difendono per procura speciale in data odierna in calce al presente atto, e che

chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria alla PEC massi.podda@pec.it (si dichiara che il

fax è 070 9307892);

ATTRICE-OPPONENTE

CONTRO

in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro

tempore,

con sede in _____

n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv.

_____ elettivamente domiciliata

nel suo studio in

in virtù di procura speciale alle liti

apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA-OPPOSTA

All'udienza del 26 settembre 2018 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

nell'interesse dell'attore: Voglia l'adito Giudice di Pace, *contraris reiectis*, accertate le circostanze in premessa:

dichiarare l'illegittimità delle fatture nn. 2014/02966132 emessa da
25/6/2014, per consumi idrici e servizi di depurazione relativi al periodo 01.01.2006-31.12.2013,
pari a euro 845,13, n. 2015/02918810 per consumi idrici e servizi di depurazione relativi al
periodo 28.05.2014-09.12.14, pari a euro 53,67, 2015/029115604 del 20/10/2015 periodo
05.06.15-22.09.15 pari a euro 32,52 e 2015/23148870, periodo 10.12.14-04.06.15 pari a euro
53,23, per il totale di euro 984,55, tutte emesse da _____, per violazione del contratto di
utenza e intervenuta prescrizione e per l'effetto:

dichiarare non dovuta la somma richiesta da _____ di cui alle predette fatture;

in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori
antistatari.

Nell'interesse della convenuta:

In via principale, nel merito, rigettare integralmente le avverse richieste per i motivi di cui
all'espositiva e condannare il Sig. _____ al pagamento della somma di € 984,55 -
novecentottantaquattro/55 - di cui alle fatture nn. _____ 2014,



2015/02918810 del 17/2/2015, 2015/23148870 del 29/6/2015 e 2015/029115604 del 20/10/2015.

In via subordinata, nel merito, condannare l'attore al pagamento in favore di _____ della somma di € 984,55 -novecentottantaquattro/55- o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, quale saldo delle fatture n° 2014/02966132 del 25/6/2014, 2015/02918810 del 17/2/2015, 2015/23148870 del 29/6/2015 e 2015/029115604 del 20/10/2015, oltre agli interessi a decorrere dalla data di scadenza dei termini di pagamento di ciascuna fattura fino al saldo.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del procedimento.

CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto depositato nella cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace di Cagliari il 14.03.2017 _____ ha convenuto in giudizio _____ chiedendo di accertare l'illegittimità delle fatture nn. 2014/02966132 del 25/6/2014, 2015/02918810 del 17/2/2015, 2015/23148870 del 29/6/2015 e 2015/029115604 del 20/10/2015, per l'intervenuta prescrizione quinquennale (dal luglio 2009) di una parte delle somme riferibili ai consumi di cui alla fattura n. 2014/02966132 del 25/6/2014, nonché per la violazione del contratto di utenza idrica a causa della scadente qualità dell'acqua, nel periodo compreso fra il 2013 al 2015.

L'attore ha esposto di essere titolare di un contratto a uso domestico, per la fornitura idrica e servizio per la depurazione, relativo alla propria abitazione sita in _____

_____ di avere ricevuto la fattura 2014/02966132 nel luglio 2014 e di avere proposto reclamo contro la stessa il 01.09.2014, lamentando l'intervenuta prescrizione per gli addebiti relativi agli anni 2006-2009 e per il "peggioramento del servizio".



A tale istanza, ha proseguito in data 15.10.2014, ha fatto seguito la domanda di adesione alla procedura di conciliazione per assenza di riscontro al reclamo presentato, alla quale è stato allegato un primo rapporto relativo alle analisi eseguite sulla qualità dell'acqua. L'attore, a questo proposito, ha dichiarato di avere svolto anche diverse segnalazioni tramite il call center, ciascuna col proprio ticket di riferimento.

A seguito del fallimento della procedura di conciliazione, infine, i ha sostenuto di avere inviato alla convenuta una diffida tramite i propri legali, rimasta anch'essa priva di riscontro.

In conclusione, l'attore ha sottolineato di avere sempre manifestato la volontà di pagare le somme effettivamente dovute, chiedendo una corretta e dettagliata ridefinizione delle stesse.

Con comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2017, si è costituita in giudizio l quale ha contestato l'avversa pretesa, in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.

La convenuta, in particolare, ha rilevato il fatto che non si è perfezionata alcuna prescrizione in quanto dall'esame della documentazione prodotta in causa, risulta evidente che le somme richieste per i consumi relativi alle annualità 2006/2007/2008 e parte del 2009 - asseritamente prescritte – contengono, in realtà, voci negative.

In ogni caso, ha sostenuto ancora la prescrizione eccepita non può ritenersi maturata, essendo stato dimostrato che l'utente riceveva - e pagava regolarmente - le (precedenti) fatture in "acconto" nn. 2007/63371 del 22/12/2007, 2008/02388014 del 10/10/2008, 2008/023199854 del 28/11/2008 e 2009/02947426 del 23/11/2009, relative ai consumi delle medesime annualità fatturati "a saldo", nella bolletta n° 2014/02966132 del 25/6/2014.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione idrica la convenuta ha prodotto il referto "ufficiale" delle analisi della qualità dell'acqua erogata



nel distretto dell'utenza dell'attore, da cui risulta che tutte le caratteristiche organolettiche sono in linea con i limiti normativi previsti per garantire la potabilità dell'acqua.


Nel corso del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice di Pace parte attrice ha proposto il versamento di 300,00 euro con la compensazione delle spese legali, ribadendo, in ogni caso, la propria disponibilità a raggiungere una soluzione transattiva; la convenuta ha chiesto un termine per l'esame della proposta, ma all'udienza fissata non ha aderito alla stessa senza proporre alcuna ipotesi di accordo né procedere al riconteggio delle somme effettivamente dovute come richiesto più volte da

Venuta meno la possibilità di addivenire a una conciliazione per la mancata disponibilità di
enza del 26.09.2018 la causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, è stata trattenuta a decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe.

Le domande sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei termini che seguono.

Con riferimento alla dichiarazione della prescrizione del diritto vantato dalla opposta, trattandosi del corrispettivo della prestazione fornita da e cioè di un canone per il servizio idrico, appare chiaro che si deve fare riferimento all'art. 2948, n. 4, del codice civile, secondo il quale il diritto a ricevere il pagamento si estingue decorsi cinque anni da quando diventa esigibile e cioè, secondo giurisprudenza costante, dalla scadenza del termine per il relativo pagamento.

Ne discende che nel mese di luglio 2014, momento in cui l'attore ha dichiarato di avere ricevuto la fattura in contestazione, il diritto di a percepire le somme richieste a saldo per il periodo 2006/2008 era già interamente prescritto, mentre non era ancora decorso il termine prescrizione per i consumi dell'anno 2009 con scadenze per il pagamento successive al luglio



dello stesso anno, momento non contestato in cui
tali somme.


della debenza di

Deve pertanto dichiararsi prescritto il diritto di _____ relativamente alle somme richieste dal
2006 fino a luglio 2009, oggetto della fattura n. 2014/02966132 emessa da _____ Spa in data
25/6/2014, dell'importo di euro 845,13, condannando l'attore al pagamento delle somme residue,
tenuto conto che quelle relative al 2013, oggetto della seconda domanda, dovranno essere
ricalcolate in base alla tariffa per la fornitura di acqua grezza come sotto indicato.

Per quanto riguarda la richiesta di annullamento delle fatture sopra riportate per la scarsa
qualità dell'acqua, è necessario precisare che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, è principio consolidato che “anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di
informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento”, Corte di Cassazione, sezioni unite, 30 ottobre 2001, n. 13533.

Tanto premesso, si osserva che _____ ha dimostrato di avere presentato regolare reclamo in
data 01.09.2014, contestando espressamente anche il “peggioramento del servizio”, nonché una
successiva domanda di adesione alla procedura di conciliazione per assenza di riscontro al
reclamo presentato.

L'attore ha anche prodotto due rapporti – il primo del 19.09.2014 e il secondo del 06.07.2015 -
relativi alle analisi eseguite sulla qualità dell'acqua dal Laboratorio di Analisi bromatologiche ed
igienico ambientali - Num R.E.A. 266991, _____ li è risultato che “in base



ai parametri analizzati l'acqua non è conforme ai limiti di cui al D.lgs. 31/01" e che si recepiscono, in quanto la consulenza risulta effettuata da laboratorio specializzato in base a criteri scientifici.

Nell'istanza di adesione alla procedura di conciliazione presentata ad [redacted] ha precisato che tali analisi sono state "effettuate dopo diverse segnalazioni al settore guasti e a seguito di interventi non risolutivi della problematica" e nell'atto di citazione ha ribadito di avere svolto diverse segnalazioni tramite il call center, ciascuna col proprio ticket di riferimento, due - n. 158233 e n. 224142, rispettivamente in data 11.10.2013 e 07.03.2014 - prima del reclamo e due successivamente, il 19.02.2015, n. 436010 e il 10.04.2015, n. 468696, tutte non specificamente contestate dalla convenuta.

A seguito del fallimento della procedura di conciliazione, l'attore ha poi inviato alla convenuta una diffida tramite i propri legali, nella quale si fa riferimento anche alle successive analisi sulla qualità dell'acqua, svolte nel 2015, rimasta anch'essa priva di riscontro.

Il dipendente di [redacted] ine, sentito come teste, ha confermato di avere effettuato dei lavori idrici all'interno della proprietà dell'attore, consistenti nel trasferimento del contatore in altro punto della condotta. In particolare, [redacted] ha dichiarato che "la situazione precedente allo spostamento era un allaccio a una condotta obsoleta, per cui si è concordato di trasferirlo in una posizione in cui c'era maggiore continuità che garantiva una migliore qualità dell'acqua". Il teste ha anche sostenuto di avere "verificato personalmente che l'acqua erogata precedentemente allo spostamento era torbida, nonostante gli scarichi e il lavaggio della condotta", di conseguenza, ha concluso [redacted], ha deciso lo spostamento che è stato da me effettuato".



viceversa, nulla ha prodotto relativamente alla qualità dell'acqua erogata quanto non è mai stato predisposto alcuna verifica presso l'abitazione dello stesso e dunque, in assenza di questa, non si possono considerare probanti le certificazioni prodotte, riguardanti genericamente la qualità dell'acqua dell'intera condotta, non contestata dall'attore.

Da quanto precede risulta, pertanto, dimostrato sia l'utilizzo della fornitura idrica da parte dell'attore, sia la circostanza della scarsa qualità dell'acqua, non conforme ai parametri normativi.

I consumi idrici del relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015 fino al 27 novembre - data in cui è avvenuto il trasferimento del contatore in altro punto della condotta - pertanto, devono essere fatturati applicando la tariffa per la fornitura di acqua grezza corrispondente a quanto effettivamente erogato.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del comportamento processuale della convenuta che ha ignorato ogni ipotesi transattiva proposta da parte attrice.

P.Q.M.

Il giudice di pace definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- dichiara prescritto il diritto di relativamente alle somme richieste dal 2006 fino a luglio 2009, oggetto della fattura n. 2014/02966132 emessa da Spa in data 25/6/2014, dell'importo di euro 845,13, condannando l'attore al pagamento delle somme residue, tenuto conto che quelle relative al 2013, oggetto della seconda domanda, dovranno essere ricalcolate in base alla tariffa per la fornitura di acqua grezza;





- accertato l'inadempimento dell'obbligazione in premessa, dichiara l'obbligo di rimettere le fatture nn. 2015/02918810 per consumi idrici relativi al periodo 28.05.2014-09.12.14, pari a euro 53,67, 2015/029115604 del 20/10/2015, periodo 05.06.15-22.09.15, pari a euro 32,52 e 2015/23148870, periodo 10.12.14-04.06.15, pari a euro 53,23, applicando la tariffa prevista per la fornitura di acqua grezza;

- Condanna delle spese legali nei confronti della controparte che liquida in 1.043,00 euro di cui 43,00 euro per spese, oltre Spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Cagliari, 31.12. 2018

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria
31 DIC. 2018



IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Maria Paola Marittu)



